



Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo

Via V. Alfieri, 3 - C.A.P. 36050 SOVIZZO (prov. Vicenza)
Tel.: 0444/551121 – 0444/536507 – **FAX:** 0444/378560 –
COD. FISC. 95056500242 COD. MECC. VIIC83700N
<http://www.icsovizzo.gov.it> e-mail: viic83700n@istruzione.it - PEC:
viic83700n@pec.istruzione.it



\\serversegl\docserver\09 organi collegial\consiglio istituto\04 materiali c.i. 2014-17\regolamento di disciplina scuola secondaria.docx

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”, modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
- Premesso che lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria” accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo”, recepita nel nostro ordinamento con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Premesso che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C.M. 2 settembre 1998 n. 371);
- Vista la direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”
- Vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- Vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 7: valutazione del comportamento);
- Sentito il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 febbraio 2017

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni richiedono una risposta educativa considerata che da un lato è necessario intervenire sui comportamenti negativi del trasgressore e si rende indispensabile—valorizzare i comportamenti positivi.

Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque *finalità educativa* e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al *ripristino dei rapporti corretti* all’interno della comunità scolastica tenendo presente che la responsabilità disciplinare è personale.

Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un’opportunità di crescita concreta favorendo l’incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

Art. 2 – Procedimento di irrogazione

L’irrogazione della sanzione disciplinare, con esclusione delle sanzioni da S1 a S6, presuppone i seguenti passaggi:

- Istruttoria:** l’istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata dai diversi soggetti, docente di classe, coordinatore di classe, responsabile di plesso, collaboratore del Dirigente, Dirigente) si attiva per conoscere la dinamica dei fatti.
- Contestazione degli addebiti:** la contestazione della mancanza o del fatto illecito va comunicata per iscritto alla famiglia alla fine dell’istruttoria.
- Contraddittorio:** l’alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni lievi.

All'alunno è offerta la possibilità di convertire la sanzione S8 in attività a vantaggio della comunità scolastica, da svolgere di norma in orario extrascolastico e comunque a condizione che possa essere sorvegliato da un operatore scolastico. Detta commutazione della sanzione va proposta dall'alunno al docente coordinatore di classe, che ha facoltà di accordare o negare la richiesta esplicitando per iscritto la motivazione dell'assenso o diniego.

Le medesime attività possono anche accompagnare le sanzioni da S9 a S10 come misure accessorie di carattere riparatorio.

Le attività a vantaggio della comunità scolastica alternative alle sanzioni sono le seguenti

- Attività di studio e ricerca a favore della classe e/o della comunità scolastica
- Preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito di attività didattiche
- Riordino della biblioteca scolastica e/o di materiali utilizzati nelle lezioni di scienze motorie, arte o musica
- Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

In ogni caso, nel rilevare un danno a cose e/o persone, la famiglia dell'alunno è tenuta a risarcire e/o riparare il danno.

Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia, nel rispetto della procedura indicata all'art. 2.

Art. 5 – Pertinenza della sanzione

Le sanzioni possono essere inflitte per mancanze commesse nell'ambito delle attività scolastiche (che si svolgono nell'ambiente della scuola o all'esterno).

La scuola collabora con le istituzioni e le altre agenzie educative del territorio rispetto a fatti o eventi extrascolastici la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico.

Art. 6 – Efficacia della sanzione

I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel solo quadrimestre di riferimento.

Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.

Qualora l'alunno, a seguito dell'avvertimento disciplinare da S1 a S5, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere non necessaria la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto in comportamento.

In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 – Interventi educativo-didattici

Gli avvertimenti disciplinari, previsti nella tabella Allegato 1 "Sanzioni", da S1 a S6 costituiscono interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicati in deroga alla procedura indicata nell'art. 2. L'obbligo di svolgere un percorso educativo personalizzato distribuito anche su due giorni, S7, può essere considerato un intervento di natura eminentemente educativa e pertanto viene adottato dal Consiglio di Classe riunito nella sola componente docente.

Art. 8 – Mancanze disciplinari, sanzioni previste e organi competenti a irrogare.

Le mancanze disciplinari, le sanzioni previste e gli organi competenti a irrogarle sono individuati nell'Allegato 1 "Sanzioni".

Art. 9 – Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento dell'alunno prevede la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni convoca il Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti genitori).

La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento dell'alunno prevede la sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni, propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

- a. Ricostruzione dell'evento (Fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato, dei suoi genitori e della predetta memoria scritta.
- b. Assunzione della decisione (Fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Alla fase deliberativa della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Sono esclusi dal computo del "numero legale" i membri in conflitto di interesse.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe può individuare un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente in tal caso ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie motivazioni verbalmente (o in forma scritta) per le sanzioni da S1 a S6; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori per le sanzioni da S7 a S12, secondo la procedura di cui all'art.2.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

Art. 11 – Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S6) è ammesso ricorso, da chi esercita la potestà genitoriale, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro il termine di 10 (dieci) giorni.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 12 – L'Organo di garanzia - Regolamento

L'organo interno di garanzia è regolato come disposto nell'Allegato n. 2 "Regolamento Organo interno di garanzia"

Art. 13 - Disposizioni finali

Come da nota MIUR 31 luglio 2008 si precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico.

Per gli alunni con certificazione d'handicap, DSA, ADHD o diagnosi di disturbo comportamentale, la sanzione dovrà tener conto della specifica condizione di svantaggio personale.